

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 20 gennaio 1999, n. 483.

*Al fine di determinare una situazione di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2, n. 9), della L. 154/1981, è sufficiente lo svolgimento, da parte del candidato, anche solo di fatto e senza che tale potere gli sia stato attribuito formalmente, di funzioni riconducibili a quelle proprie dei dirigenti delle strutture convenzionate.*

*Omissis.*

3. - Nel secondo motivo il ricorrente sostiene che la disposizione di cui all'art. 2 comma 1 n. 9 L. 23 aprile 1981 n. 154 deve essere intesa nel senso che sono ineleggibili a consiglieri comunali unicamente i "dirigenti" di una struttura convenzionata con l'unità (oggi azienda) sanitaria locale ai quali la relativa qualifica sia stata riconosciuta in modo espresso e formale; che tale disposizione - essendo di stretta interpretazione in quanto incide sull'elettorato passivo di un cittadino - è insuscettibile di interpretazione analogica; e che, pertanto, essa disposizione non può essere intesa nel senso che l'ineleggibilità riguarda i "dirigenti" solo di fatto.

Sulla base delle riassunte deduzioni denuncia che la Corte di ... ha violato il richiamato art. 2 comma 1 n. 9 L. 154/1981 allorché ha affermato che il suo precetto dispone l'ineleggibilità anche dei dirigenti di fatto delle strutture convenzionate con l'Azienda Sanitaria Locale il cui ambito operativo è ricompreso nel territorio del Comune per il cui consiglio il dirigente è candidato.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'esegesi dell'art. 2 n. 9 L. n. 154/1981 denota che il suo precetto prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale non solo di coloro ai quali sia stata espressamente e formalmente attribuita la qualifica di "dirigente" di una struttura convenzionata con l'Azienda Sanitaria Locale, ma più in generale, di tutti coloro che, alla data della presentazione delle candidature, esplicano, anche di solo fatto, una funzione che, per le sue obiettive caratteristiche, sia riconducibile a quelle proprie della categoria dei "dirigenti".

A tale lettura conduce, innanzitutto, la constatazione che il testo normativo prevede l'ineleggibilità dei "dirigenti" della struttura convenzionata in modo generico ed onnicomprensivo senza formulare alcuna limitazione; e che non è individuabile alcun elemento testuale o sintomatico idoneo a legittimare l'interpretazione restrittiva proposta dal ...

Inoltre, e soprattutto, la considerazione che il bene tutelato dalla norma - la libertà di voto - è messo in pericolo dal potere del candidato di assumere decisioni proprie di un "dirigente", in quanto intrinsecamente idonee a condizionare la libertà di scelta dell'elettore: ossia dalle decisioni di un dipendente che non si trovi all'interno della impresa in una posizione di subordinazione gerarchica rispetto ad altri dipendenti e che svolga funzioni la cui ampiezza sia tale da influire sulla conduzione, se non dell'intera azienda, quanto meno di un suo autonomo ramo, nel rispetto delle direttive generali dell'imprenditore. In questa prospettiva, infatti, risulta immediatamente evidente che quel che rileva ai fini della ineleggibilità è il concreto potere di assumere quelle decisioni e di svolgere funzioni oggettivamente dirigenziali; mentre è del tutto ininfluyente la circostanza che al candidato sia stata attribuita la qualifica di "dirigente" in modo formale ed espresso (v. nel medesimo senso, con riferimento alla ipotesi di cui al n. 8 dello stesso art. 2 L. n. 154/1981, Cass. 28 ottobre 1993 n. 10743).

Si deve escludere, perciò, che la Corte del merito sia incorsa nella violazione di legge lamentata nel mezzo, posto che si è uniformata al principio enunciato; e che, alla stregua, del tutto correttamente ha proceduto ad accertare se al "direttore amministrativo" del Centro A.I.A.S. di ... siano concretamente attribuiti funzioni e poteri tali da consentirgli di assumere le decisioni spettanti ad un "dirigente".

Ne discende il rigetto del mezzo.

*Omissis.*